



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI A
SOSTEGNO DI ATTIVITA' TURISTICHE,
CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE,
EDUCATIVE E SOCIALI E PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE.**

Approvato con D.C.C. N. 40 del 13 Giugno 2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Tipologia e settori di intervento
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 5 - Obblighi dei beneficiari
- Art. 6 - Albo dei beneficiari

TITOLO II - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 7 - Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 8 - Soggetti Beneficiari
- Art. 9 - Presentazione della domanda
- Art. 10 - Contenuto della domanda
- Art. 11 - Istruttoria della domanda
- Art. 12 - Piano di Riparto
- Art. 13 - Enti con capitolo a bilancio
- Art. 14 - Obbligo di rendicontazione
- Art. 15 - Spese ammissibili
- Art. 16 - Revoca

TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE A SPESE ORGANIZZATIVE

- Art. 17 - Definizione di Compartecipazione
- Art. 18 - Presentazione e contenuto della domanda

TITOLO IV - PATROCINIO COMUNALE

- Art. 19 - Definizione di Patrocinio
- Art. 20 - Presentazione e contenuto della domanda

TITOLO V - AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

- Art. 21 – Definizione di Agevolazioni aggiuntive
- Art. 22 - Presentazione e contenuto della domanda

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Pubblicità
- Art. 24 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro, di compartecipazione a spese organizzative, di concessione del patrocinio comunale e di agevolazioni aggiuntive, per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori e tipologie di intervento individuati all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 2 - Tipologia e settori di intervento

1. L'Amministrazione Comunale potrà concedere le seguenti agevolazioni:
- a. **Contributo annuo** per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività del beneficiario;
 - b. **Contributo** finalizzato alla realizzazione di **iniziative straordinarie**. Si intendono "straordinarie" le iniziative non ricorrenti oppure estemporanee e comunque che non possano essere programmate in sede di richiesta di contributo per l'attività annuale;
 - c. **Compartecipazione a spese organizzative**, con le modalità di cui al successivo TITOLO III;
 - d. **Concessione del patrocinio comunale**, con le modalità di cui al successivo TITOLO IV;
 - e. **Agevolazioni aggiuntive**, con le modalità di cui al successivo TITOLO V;
2. I **settori di intervento** disciplinati dal presente Regolamento sono relativi ad attività:
- a. turistiche
 - b. culturali
 - c. sportive e ricreative
 - d. educative
 - e. sociali

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

2. Sono altresì escluse:

- a. le iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
 - b. le iniziative in contrasto con le finalità istituzionali del Comune;
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione dei contributi da parte del Comune.

Art. 4 - Rapporto tra Beneficiari e Terzi

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata; nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 5 - Obblighi dei Beneficiari

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

3. Gli organizzatori e i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali sono stati concessi i benefici di cui al presente regolamento, incluso il patrocinio comunale, sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e lo stemma del Comune. Sono altresì obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

4. A tale scopo i beneficiari dovranno presentare al Comune di Stresa, prima della stampa, bozza e del materiale promozionale al fine di ottenere opportuna approvazione.

Art. 6 - Albo dei beneficiari

1. Tutti i soggetti che abbiano beneficiato in ogni esercizio finanziario di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica ai sensi del presente Regolamento devono essere registrati, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., su apposito Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118, ed aggiornato annualmente.

2. Tale adempimento, sulla scorta delle linee-guida del Garante per la protezione dei dati personali N. 2438/2014 deve intendersi coordinato con le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, nel senso che al fine di non duplicare gli oneri di pubblicazione, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 assorba l'obbligo di formare l'Albo dei Beneficiari che, conseguentemente, non è più necessario. La pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è accessibile e visionabile in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

3.

TITOLO II - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7 - Criteri per la concessione dei contributi

1. Il contributo non sarà concesso a soggetti i cui bilanci siano in passivo al momento della richiesta e non potrà essere utilizzato, in toto o in parte, a copertura di situazioni debitorie pregresse od offerto a garanzia di mutui, prestiti o finanziamenti di qualsiasi forma.

2. L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

a. Limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore all' 80% della spesa ritenuta ammissibile e risultante dalla documentazione prodotta, compresi eventuali altri contributi di enti pubblici/privati; l'entità del contributo non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda;

b. Privilegiare:

- Le iniziative che sono a diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

- Le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;

- Le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità che coinvolgano comunque un ampio numero di persone e non siano rivolte ai soli soci dell'associazione richiedente;

- Le iniziative in grado di favorire la fruizione delle proposte culturali e sportive e di orientare la promozione turistica del territorio;

- Le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;

- Le attività facenti parte di un programma complessivo, la cui concreta realizzazione non può essere solo in funzione del contributo pubblico richiesto.

c. Consentire il funzionamento e l'attività di soggetti che operano nell'ambito della comunità locale;

Art. 8 - Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal successivo articolo 4) del presente Regolamento gli enti, le associazioni, le fondazioni, le istituzioni e le società sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

2. L' Amministrazione Comunale potrà individuare, quali beneficiari delle agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento, i soggetti di cui al precedente comma 1), anche non aventi sede nel territorio del Comune, purché si tratti di manifestazioni, iniziative, attività svolte sul territorio di Stresa.

3. Tali attività debbono essere svolte da soggetti che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione, agiscano a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, o esercitino in via mediata un'attività rientrante nelle competenze dell'ente locale o comunque di rilevante interesse pubblico, oppure perseguano lo sviluppo culturale, turistico, sportivo, ricreativo, educativo e sociale della popolazione locale, oppure rafforzino la proiezione dell'immagine della Città di Stresa in tali ambiti.

4. Il contributo a favore dell'attività dei soggetti beneficiari dovrà pertanto configurarsi principalmente quale modalità sussidiaria di erogazione di un servizio pubblico o svolgimento di una attività, e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 9 - Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di contributo per attività ordinaria o per singole iniziative dovrà avvenire, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione, dal 1 al 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui è riferita l'iniziativa/attività.

2. In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Amministrazione.

3. La presentazione della domanda di contributo per iniziative straordinarie deve pervenire al Comune 60 giorni prima dell'inizio dell'evento, salvo deroghe per comprovati motivi.

4. Decorso il termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione Comunale convoca la Conferenza dei Capi-Gruppo per un preventivo esame delle stesse.

Art. 10 - Contenuto della domanda

1. La domanda, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante del soggetto che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere i seguenti dati:

- a. Estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- b. Generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- c. Indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
- d. Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:

- e. Copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
- f. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente;
- g. Fotocopia del documento di identità del presidente o legale rappresentante;
- h. Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda; (*)
- i. Descrizione sintetica dell'attività/manifestazione/iniziativa;
- j. Quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite.
- k. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere;
- l. Nel caso i istanze riferite ad attività sportive: elenco atleti vidimato dalla Federazione Sportiva o Ente di programmazione sportiva o dal responsabile dell'Associazione richiedente).

() qualora il soggetto richiedente operi da meno di un anno, l'Amministrazione ha facoltà di ammetterlo comunque a contributo, previa valutazione circa la rilevanza e la ricaduta collettiva dell'iniziativa/manifestazione proposta.*

2. I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure qualora siano intervenute modificazioni significative agli stessi.

3. La modulistica utilizzabile risulta allegata sub. A) (contributo per attività ordinaria) e sub. B) (contributo per attività straordinaria) al presente regolamento.

Art. 11 - Istruttoria della domanda di contributo

1. Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, quindi provvede a comunicare l'avvio del procedimento al soggetto interessato.

2. Il responsabile, ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda, fissando una data per la presentazione della relativa documentazione. In caso di contributi straordinari la documentazione ad integrazione dovrà essere presentata non oltre 20 giorni prima dell'inizio dell'evento.

3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, sarà pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 12 - Piano di Riparto

1. Annualmente, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale predispone il piano di riparto dei contributi, approva l'elenco delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi, sulla scorta dell'istruttoria predisposta dal servizio competente.

2. In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, la Giunta può procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili a favore dei soggetti esclusi o di altri soggetti che, nel frattempo, avessero presentato istanza di contributo.

3. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

4. La liquidazione del contributo avviene:

a. Per contributi a sostegno dell'attività ordinaria: in forma anticipata ed in unica soluzione; la stessa è comunque subordinata all'acquisizione della documentazione prevista;

b. Per contributi a sostegno di manifestazioni/eventi/iniziative intese come attività straordinaria: a consuntivo e ferma restando l'acquisizione della documentazione prevista.

5. Su istanza della parte, e per comprovati motivi, è possibile l'erogazione di un anticipo in misura non superiore al 50% del contributo stanziato, a titolo di anticipazione.

Art. 13 - Enti con capitolo a bilancio

1. L'attività di soggetti che vedono il Comune di Stresa come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumono un ruolo centrale nelle

politiche comunali di settore, vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio.

2. Il sostegno del Comune di Stresa all'attività dei suddetti Enti potrà avere forma di:

- a. quota associativa, laddove prevista dallo statuto dell'ente;
- b. contributo, con assegnazione determinata dal Comune di Stresa o attraverso formali convenzioni o atti che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento delle sue attività istituzionali;

3. L'importo viene fissato nell'apposito capitolo di bilancio comunale di previsione e viene assegnato con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale (Piano Esecutivo di Gestione).

4. La liquidazione delle quote associative avviene secondo le indicazioni contenute nello statuto dell'Ente beneficiario o nelle convenzioni stipulate dal Comune di Stresa con lo stesso o sulla base di apposite comunicazioni contenenti indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti.

Art. 14. – Obbligo di rendicontazione

1. I soggetti beneficiari di contributi economici a sostegno dell'ordinaria attività sono tenuti a fornire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, la seguente documentazione:

- a. Relazione dell'attività ammessa a contributo;
- b. Rendiconto finanziario (entrate/uscite) dell'attività ammessa a contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva secondo apposita modulistica predisposta dal Servizio competente in materia;
- c. Giustificativi di spesa relativi all'attività ammessa a contributo, a dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione.

2. I soggetti beneficiari di contributi economici a sostegno di iniziative "straordinarie", di compartecipazioni e di agevolazioni aggiuntive di particolare rilevanza (es. concessione Palazzo dei Congressi), sono tenuti a fornire entro e non oltre gg. 180 (centottanta) decorrenti dalla data di conclusione delle iniziative finanziate:

- a. Relazione dell'attività ammessa a contributo;
- b. Rendiconto finanziario (entrate/uscite) dell'attività ammessa a contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva secondo apposita modulistica predisposta dal Servizio competente in materia;
- c. Giustificativi di spesa relativi all'attività ammessa a contributo, a dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione.

3. I giustificativi di spesa allegati alla rendicontazione devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi quietanzati e devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo richiesto.

4. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo, e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

5. Il Responsabile del Servizio competente per materia ridetermina il contributo se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di

spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa; i fondi resisi disponibili a seguito della rideterminazione potranno essere riassegnati ad eventuali altri soggetti aventi diritto.

6. La modulistica utilizzabile risulta allegata sub. C) e sub. D) al presente regolamento.

Art. 15 - Spese ammissibili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti tipologie di spesa, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito elencate:

- a. Spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
 - b. Spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
 - c. Spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
 - d. Spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
 - e. Spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
 - f. Spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
 - g. Compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - h. Compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari.
 - i. Spese relative all'organizzazione e gestione dell'evento/attività;
2. Sono escluse dal contributo le spese non direttamente riconducibili a quelle indicate nel presente articolo.

Art. 16 - Revoca

1. Il Responsabile del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:

- a. Mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
- b. Mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
- c. Sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
- d. Rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune;
- e. Manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della iniziativa;
- f. Rinuncia formale da parte del beneficiario

2. Nel caso in cui la revoca avvenga nel corso dell'esercizio finanziario in cui il contributo è stato concesso, l'importo revocato potrà essere riutilizzato a favore di altri soggetti aventi diritto, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 12.

TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE A SPESE ORGANIZZATIVE

Art. 17 - Definizione di Compartecipazione

1. L'Amministrazione Comunale può valutare l'opportunità di sostenere l'organizzazione di eventi di particolare rilevanza attraverso lo strumento della compartecipazione.
2. Per "compartecipazione" si intende la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti od enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l'iniziativa è promossa da costoro. In tal caso le utilità consisteranno nella partecipazione a spese organizzative che verranno assunte direttamente sul bilancio comunale.
3. La Giunta comunale si esprime in merito all'accoglimento della domanda.

Art. 18 – Presentazione e contenuto della domanda di compartecipazione

1. La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa, deve essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e contenere i seguenti dati:
 - a. Estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente;
 - b. Generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
 - c. Indicazione della tipologia, dell'ammontare delle spese per le quali è richiesta la compartecipazione del comune;
 - d. Nominativo del fornitore di riferimento.
2. Il Comune si riserva la verifica sul mercato elettronico circa la disponibilità dei beni e/o dei servizi richiesti.
3. Inoltre alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
 - a. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente;
 - b. descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite.
4. I documenti di cui ai punti a) e b) del comma 3) dovranno essere presentati qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure qualora siano intervenute modificazioni significative agli stessi.
5. L'assunzione sul bilancio comunale delle spese organizzative potrà avvenire solo a seguito di verifica della regolarità contributiva del fornitore individuato, tramite acquisizione diretta di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

4.

TITOLO IV - PATROCINIO COMUNALE**Art. 19 - Definizione di Patrocinio**

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio comunale, ma anche al di fuori, che non abbiano fini di lucro e che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente Regolamento e nel rispetto dei criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al Titolo II dello stesso.

2. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge, ove previste.

3. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "Con il patrocinio della Città di Stresa"; nel caso sia concessa anche un'agevolazione economica, la dicitura dovrà essere la seguente "Con il patrocinio e il sostegno della Città di Stresa". Si rinvia a quanto previsto dal precedente articolo 5).

4. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione il nome e il simbolo del Comune.

5. Ai beneficiari di concessione del patrocinio comunale comportano le agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazione di suolo pubblico. Qualora l'Amministrazione valuti l'opportunità di concedere il patrocinio comunale ad un'iniziativa avente connotazione commerciale/finalità di lucro, decadono per il beneficiario le agevolazioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 20 – Presentazione e contenuto della domanda di Patrocinio

1. La domanda per la concessione del patrocinio nominale deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a. estremi identificativi e fiscali del soggetto che presenta la richiesta;
- b. generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione o del responsabile della manifestazione;
- c. relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- d. richiesta delle eventuali agevolazioni aggiuntive.

TITOLO V - AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 21 – Definizione di agevolazioni aggiuntive

1. In aggiunta alla concessione di contributi economici e/o di patrocinio comunale, la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri dei Responsabili delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- b) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione/iniziativa;
- c) collaborazione del personale comunale;
- d) concessione premi di rappresentanza

2. Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, devono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di cui al titolo II del presente Regolamento.

3. Le agevolazioni aggiuntive aventi un'importante rilevanza economica (es. concessione sale Palazzo dei Congressi) soggiacciono all'obbligo di rendicontazione di cui al precedente articolo 14.

4. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri e altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa/manifestazione, nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 21 – Presentazione e contenuto della domanda di agevolazioni aggiuntive

1. Per le agevolazioni aggiuntive di cui al precedente articolo 21, la domanda dovrà essere presentata entro termini congrui per definire una corretta programmazione circa l'utilizzo temporaneo di beni mobili e strutture, nonché per l'impiego di personale comunale, nel rispetto delle esigenze organizzative del Servizio di appartenenza.

2. La domanda per la concessione di agevolazioni aggiuntive può essere presentata contestualmente alla domanda di contributo o di concessione patrocinio, ai cui contenuti si rinvia.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento, oltre alle forme di pubblicità previste dallo Statuto Comunale, è pubblicato sul sito web del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali antecedenti all'entrata in vigore del presente atto ed in contrasto col medesimo, si intende automaticamente abrogata.